



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Criteri per la progressione in carriera del personale direttivo e del personale non direttivo e non dirigente del personale del CNVVF. – Schemi di proposta per il triennio 2024-2026.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota n. 60769 in data odierna, ha rappresentato allo scrivente Ufficio che si rende necessario rinnovare i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto a favore del personale non direttivo e non dirigente, nonché del personale direttivo dei Vigili del fuoco, per il triennio 2024-2026.

La medesima Direzione ha, altresì, trasmesso, per l'eventuale avvio della concertazione da parte di codeste OO.SS., secondo quanto previsto dagli articoli 40 dei DPR 17/06/2022 nn. 120 e 121, gli schemi di proposta di seguito indicati:

- Criteri da applicare, per il triennio 2024-2026, nelle promozioni a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, del personale direttivo che espleta funzioni operative e funzioni tecnico professionali;
- Criteri da applicare, per il triennio 2024-2026, nelle promozioni a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali.

Nel rappresentare che le proposte pervenute intendono confermare i criteri previsti per il triennio 2021-2023, si trasmettono le stesse precisando che, ove si intenda richiedere la *concertazione*, la proposta dovrà pervenire entro 7 giorni dall'invio della presente, ai sensi degli artt. 40, sopra indicati.

IL CAPO DELL'UFFICIO
R. Castrucci

Riccardo Castrucci

CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE E FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI
- TRIENNIO 2024-2026 -

Le promozioni a ruolo aperto sono procedure di progressione in carriera del personale non appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono disciplinate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, la citata normativa prevede che le promozioni da una qualifica a quella superiore, nell'ambito del ruolo di appartenenza, sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato un determinato periodo di effettivo servizio nella qualifica inferiore e non sussistano motivi ostativi quali, per esempio, l'aver riportato una determinata sanzione disciplinare in un arco temporale pregresso.

Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, entrato in vigore il 21 novembre 2018, nell'integrare e sostituire le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ha previsto l'applicazione delle procedure di promozione a ruolo aperto anche nei confronti del personale direttivo che espleta funzioni operative e del personale direttivo che espleta funzioni tecnico-professionali.

In particolare, il decreto legislativo n.217/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 127/2018, ha previsto che, nei ruoli del personale direttivo, la promozione dalla qualifica da Vice Direttore a Direttore è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che hanno maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 217/2005.

L'art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 dispone che gli scrutini di promozione sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di massima approvati dal Consiglio medesimo con cadenza triennale.

Si rende pertanto necessario individuare i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto - per il triennio 2024-2026 - a favore del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali.

Si propone di applicare le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste nelle disposizioni del decreto legislativo n. 217/2005 che disciplinano l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale.

In particolare, si propone la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale direttivo si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelatamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividuata.

CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE E FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI – TRIENNIO 2024-2026

Le promozioni a ruolo aperto sono procedure di progressione in carriera del personale non appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono disciplinate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, le promozioni da una qualifica a quella superiore, nell'ambito del ruolo di appartenenza, sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che alla data dello scrutinio abbia maturato un determinato periodo di effettivo servizio nella qualifica inferiore e non abbia riportato una sanzione disciplinare in un determinato pregresso arco temporale.

Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, nell'integrare e sostituire le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, ha previsto l'esclusione dallo scrutinio per coloro che hanno riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari, e non solo superiore, alla sanzione pecuniaria.

Inoltre, per alcune qualifiche, il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha previsto, tra le cause di esclusione dalla promozione, l'aver riportato, nel triennio precedente, una valutazione inferiore a sufficiente.

L'art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 dispone che gli scrutini di promozione sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di massima approvati dal Consiglio medesimo con cadenza triennale.

Si rende pertanto necessario individuare i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto - per il triennio 2024-2026 - a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali.

Si propone di applicare, per le promozioni a ruolo aperto, le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste dal decreto legislativo n. 217/2005 nelle disposizioni che disciplinano l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale.

In particolare, si propone la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale non direttivo e non dirigente si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelatamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso al rld alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividuata.